

CRIMEN CALUMNIAE E PROCEDIMENTO EX OFFICIO

NELLA CANONISTICA TRA XII E XIII SECOLO¹

Fecha de recepción: 17 de mayo de 2018 / Fecha de aceptación: 6 de junio de 2018

Tiziana Ferreri
Università degli Studi di Siena
tiziana.ferreri@unisi.it

Riassunto: Nell'ordinamento giudiziario penalistico a carattere prettamente accusatorio, qual è quello ancora operante in epoca medievale, la repressione del *crimen calumniae* e dei reati compiuti dall'*accusator* in sede processuale ha sempre costituito un potente deterrente contro un'utilizzazione strumentale del processo. Il *Decretum* di Graziano recepisce una parte fondamentale della normativa giustiniana prevista a carico di questo reato, determinando, su alcune tematiche, notevoli affinità nel pensiero dei civilisti e canonisti dell'epoca. Tale normativa prevedeva per la repressione del reato un procedimento a carattere prettamente inquisitorio: il giudice titolare del processo principale, infatti, una volta accertata l'infondatezza dell'accusa originaria poteva perseguire *ex officio* l'illecito di *calumnia* immediatamente e nell'ambito del medesimo giudizio. Quando, perciò, Innocenzo III introdurrà il procedimento inquisitorio nel processo penale canonico gli esegeti di questa Scuola ne conoscevano già la vigenza e l'utilizzazione per il particolare caso della *calumnia*.

Parole chiave: diritto penale; diritto canonico; processo medievale; processo accusatorio; processo inquisitorio; procedimento *ex officio*; calunnia.

Abstract: In the judicial order of criminal law of a purely accusing kind, which is still operating in medieval times, the repression of the *crimen calumniae* and of the offences made by the accuser in court has always constituted a powerful deterrent against an instrumental use of the trial. The *Decretum* of Graziano transposes a fundamental part of the law of Giustiniano envisaged for this offence, determining, on some issues, considerable affinity in the thought of the civilists and canonists of the time. This legislation provided for the repression of the offence a purely inquisitorial procedure: the judge holding the main proceedings, in fact, once ascertained that the original accusation was unsubstantiated, could prosecute *ex officio* the tort of *calumnia* immediately within the same judgement. When, therefore, Innocent III will introduce the inquisitorial procedure in the canonical

¹ Si riproduce ampliato e corredato dell'apparato di note, il testo della relazione tenuta presso la Universidad Católica di Murcia, il 30 novembre 2017, in occasione della "III International Conference: Justice and Judicial Process. Evolution and development in the History of Law", organizzata dalla "Cátedra Internacional conjunta Inocencio III".

penal process, the exegetes of this School already knew the validity and use for the particular case of *calumnia*.

Keywords: criminal law; canon law; medieval legal procedure; accusatory procedure; inquisitorial procedure; *ex officio* proceeding; slander.

1. IL *CRIMEN CALUMNIAE* E LE FONTI DELLO *IUS ROMANORUM*.

I temi della ‘giustizia e del processo’ costituiscono per lo storico del diritto un fertile terreno di indagine. Non appare perciò inopportuno, proprio al fine di ampliare le nostre conoscenze in questo specifico ambito, soffermarsi sull’analisi della disciplina prevista per un particolare tipo di illecito, il *crimen calumniae*, alla luce delle fonti e del pensiero elaborato dalle Scuole in età medievale. Secondo l’antico *ius romanorum* raccolto nei *libri legales* che, a partire dal XII secolo, vennero dapprima ‘riscoperti’ e poi studiati dalla scienza giuridica medievale², il reato di calunnia è il delitto compiuto da uno specifico soggetto processuale, il promotore dell’azione penale, che, secondo la sintetica formula elaborata dai giureconsulti romani: “*falsa crimina intendere*” (Dig. 48. 16. 1. 1). Il senso di questa definizione, trasmessa dal Digesto giustiniano, è già di per sé piuttosto esplicito e indica l’azione di quell’*accusator* che attribuisce la commissione di un fatto delittuoso ad una persona di cui conosce perfettamente l’innocenza. Si tenga presente, comunque, che, più in generale, nel diritto romano il concetto di *calumnia* ha più di una accezione presentandosi sotto aspetti diversi, variamente legati sia al processo civile sia a differenti tipologie di comportamenti³.

² Sulla rinascita dello studio del diritto e la ‘riscoperta’ dei testi della compilazione giustiniana nel corso del XII secolo ad opera degli esegeti della Scuola giuridica detta ‘Scuola della glossa’ si veda, in sintesi, CARVALE, M., *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, Torino 2013, pp. 37-54, con nota bibliografica alle pp. 54-57.

³ In diritto romano il termine *calumnia* veniva utilizzato in senso tecnico-processuale anche nel contesto del processo civile, ad indicare le resistenze volutamente vessatorie al giudizio o azioni giudiziarie intraprese con fini persecutori; in altre ipotesi, inoltre, riconducibili sia al processo privato che a quello criminale, veniva qualificata come *calumnia* anche la dazione di denaro “*ut calumniae causa negotium faceret, vel non faceret*” (Dig. 3. 6. 1). In proposito cfr. BRASIELLO, U., «Calunnia (diritto romano)», in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano 1959, pp. 814-815; CENTOLA, D.A., *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli 1999, pp. 1-4.

La calunnia in ambito criminale è la sola che qui interessa, considerata dallo stesso diritto romano, una delle tre manifestazioni della temerarietà degli accusatori in sede processuale, insieme alla *praevaricatio*, ovvero la collusione fra accusante e accusato, e alla *tergiversatio*, vale a dire l'abbandono ingiustificato dell'accusa promossa: "*Accusatorum temeritas tribus modis detegitur et tribus poenis subicitur: aut enim calumniantur aut praevaricantur aut tergiversantur. Calumniari est falsa crimina intendere, praevaricari vera crimina abscondere, tergiversari in universum ab accusatione desistere*"⁴. Tutti illeciti che già Cicerone qualificava come abusi compiuti in danno della giustizia penale⁵.

Configurato in questi termini, il *crimen calumniae*, al pari degli altri due reati commessi dall'*accusator* (*praevaricatio* e *tergiversatio*), non solo offende l'onore del cittadino, mettendone in alcuni casi in pericolo anche la libertà e l'integrità personale, ma lede soprattutto la corretta amministrazione della giustizia. La loro repressione, pertanto, si propone di costituire un potente deterrente contro un'utilizzazione strumentale del processo e contestualmente risponde ad una fondamentale domanda di razionalizzazione e certezza rispetto alla proficua gestione dell'attività giudiziaria⁶.

È evidente l'importanza che rivestono sia la figura dell'accusatore, sia l'istituto dell'*accusatio* nella struttura dei sistemi processuali e, di conseguenza, quanto sia rilevante il corretto esercizio della funzione d'accusa per un regolare ed

⁴ Cfr. Dig. 48. 16. 1. *pr.* e 1. Per la configurazione della *calumnia*, della *praevaricatio* e della *tergiversatio* come delitti contro l'amministrazione della giustizia in diritto romano cfr. ARANGIO-RUIZ, V., *Storia del diritto romano*, Napoli 1972⁷, pp. 258-259; SANTALUCIA, B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², pp. 264-265.

⁵ Cfr. COSTA, E., *Cicerone giureconsulto*, II, Bologna 1927, p. 116 e n. 2, dove si riporta anche quello che affermava Cicerone in un passo dell'orazione dedicata a Sesto Roscio Amerino (19, 54-55).

⁶ Sul *crimen calumniae* in diritto romano cfr. CENTOLA, D.A., *Il crimen calumniae...*, cit.; ID., «L'accusa nel sistema processuale delle *quaestiones perpetuae* tra funzione civica, dimensione premiale e disciplina sanzionatoria», in *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, a cura di SOLIDORO, L., Torino 2016, pp. 15-32; nonché GIOMARO, A.M., *Per lo studio della calumnia. Aspetti di deontologia processuale in Roma antica*, Torino 2003. Sulla calunnia nel processo civile, ma con vari riferimenti anche alla calunnia criminale, CENTOLA, D.A., «La disciplina della condotta vessatoria delle parti nel processo romano», in *Teoria e storia del diritto privato* 5 (2012) pp. 1-78 <http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cID=253>.

efficace funzionamento della repressione penale. Ciò a maggior ragione nell'ambito del procedimento di stampo prettamente accusatorio, ancora operante in epoca medievale. Procedimento che ruotava attorno al perno dell'*actus trium personarum* e che attribuiva al solo *accusator* l'impulso dell'azione giudiziaria e con esso la fattiva repressione delle condotte previste come illecite dalla normativa sostanziale⁷.

Secondo le regole generali prescritte dall'*ordo iudiciorum* giustiniano, riprese dagli *iuris interpretes* d'epoca intermedia, l'atto d'accusa (*accusatio*) andava obbligatoriamente formulato per iscritto dal soggetto passivo del reato o dal *quivis de populo* attraverso la redazione del *libellum accusationis*, che doveva contenere tutti gli elementi utili a che il reato potesse essere perseguito. Con il rispetto di questa ed altre formalità - non solo di tipo documentale - l'accusatore si impegnava a porre in essere gli atti di causa sino alla sentenza (*usque ad sententiam*) e, soprattutto, si esponeva al rischio di subire un'incriminazione e una condanna per calunnia, qualora non fosse riuscito a provare l'accusa formulata: il cosiddetto *periculum calumniae*⁸. La repressione del delitto di calunnia risulta, quindi, strettamente vincolata alle forme ordinarie di instaurazione delle cause criminali proprie del rito accusatorio, e tale rimarrà anche quando sin dagli inizi del XIII secolo ad esso comincerà ad essere

⁷ Cfr. SALVIOLI, G., *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, III.2: *Dal XIII al XIX secolo*, pubbl. sotto la direzione di DEL GIUDICE, P., Milano 1927, p. 248; FIORELLI, P., «Accusa e sistema accusatorio (diritto romano e intermedio)», in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, p. 332; NÖRR, K.W., «Ordo iudiciorum und ordo iudiciarius», in *Studia Gratiana* 11 (1967) pp. 327-343, ora in *Iudicium est actus trium personarum. Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa*, Goldbach 1993 (Bibliotheca Eruditorum, 4), pp. 1-17; LITEWSKI, W., *Der römisch-kanonische Zivilprozess nach den älteren ordines iudicarii*, I, Kraków 1999, pp. 53-65; ALESSI, G., *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-bari 2001, pp. 34-39; PRODI, P., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, pp. 133-134.

⁸ Sull'*accusatio* e sulla procedura di instaurazione dei giudizi penali nel pensiero giuridico del XII secolo, si vedano i *Prolegomena* all'edizione del *Tractatus criminum*, curata da MINNUCCI, G., *Tractatus criminum saeculi XII*, Bologna 1997 (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno, 2); nonché dello stesso autore, «Accusatio e divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione», in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 30 (2000) pp. 2-7; ID., «Diritto e processo penale nella prima trattatistica del XII secolo: qualche riflessione», in *Il secolo XII: la «renovatio» dell'Europa cristiana*, a cura di CONSTABLE, G., CRACCO, G., KELLER, H., QUAGLIONI, D., Bologna 2003, pp. 298-302 (anche in ASCHERI, M., EBEL, F., HECKEL, M., PADOA SCHIOPPA, A., PÖGGELER, W., RANIERI, F., RÜTTEN, W., *Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert. Festschrift für Knut Wolfgang Nörr*, Köln-Weimar-Wien 2003, pp. 587-590).

ufficialmente affiancato, ad opera della legislazione di Innocenzo III, anche quello di tipo inquisitorio⁹.

Le fonti di diritto comune in materia di calunnia criminale si rinvencono in alcuni frammenti di giurisprudenza e legislazione raccolti nel titolo 9. 46 del Codice, il “*De calumniatoribus*”, e nella prima parte della rubrica 48. 16 del Digesto dedicata ai contenuti del senatoconsulto Turpilliano (“*Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum*”), un provvedimento dell’età del principato che regolamentava alcuni aspetti del processo e sanzionava i comportamenti che ne impedivano il regolare svolgimento¹⁰.

Nella parte iniziale di Dig. 48. 16 si legge un lungo passo del “*liber singularis ad senatusconsultum Turpillianum*” di Marciano, nel quale si trovano sinteticamente enunciati quelli che la *iurisprudencia* medievale considererà i capisaldi giuridici della materia.

Si definisce in primo luogo il reato, inteso, per l’appunto, quale “*falsa crimina intendere*” (Dig. 48. 16. 1. 1), e subito dopo si specificano alcune sue caratteristiche, tali da farne emergere una natura prettamente intenzionale: non va, infatti, ritenuto calunniatore l’accusatore che semplicemente non prova in giudizio l’accusa intentata, perché occorre accertare le ragioni che lo hanno indotto all’accusa e soprattutto che non sia stato commesso alcun errore scusabile (“*iustus error*”). Ecco le parole di Marciano:

⁹ Sul sistema processuale accusatorio, nonché sulla nascita e il successivo sviluppo di quello inquisitorio cfr. DEZZA, E., *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai Codici moderni*, I, Milano 1989 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del diritto italiano, 13), pp. 1-10, con indicazioni bibliografiche; CAPRIOLI, S., «Satura lanx 26: Il caso Giacomuccio (un momento della storia delle funzioni di accusa)», in *Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano* 97 (1991) pp. 337-356; SBRICCOLI, M., «Tormentum id est torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale», in *La parola all’accusato*, a cura di VIGUEUR, J.C.M., PARAVICINI BAGLIANI, A., Palermo 1991, pp. 17-32; ID., «Vidi communiter observari. L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII», in *Quaderni fiorentini* 27 (1998) pp. 231-268.

¹⁰ Sull’origine del senatoconsulto Turpilliano, emanato durante l’età del principato (61 d.C.), cfr. PURPURA, G., «Il papiro BGU.611 e la genesi del sc. Turpilliano», in *Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo* 36 (1976) pp. 219-251.

“Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumniari videtur: nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem repperit, absolvit eum, si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat”¹¹.

Secondo questa impostazione, perciò, si esclude la punibilità come reato della calunnia colposa, ovvero di una falsa accusa che non è stata presentata con deliberata intenzione vessatoria, ma per errore, per temerarietà, nel senso di avventatezza e irresponsabilità, o in un insensato moto di rabbia. Si illustrano, poi, le modalità processuali secondo le quali può essere perseguito il crimine e, infine, si indica il formulario che dovrà adottare il giudice decidendo del delitto, per la condanna l’espressione “*calumniatus es*”, mentre per l’assoluzione le parole “*non probasti*” o anche “*temere accusasse videtur*”:

“Quorum alterutrum ipsis verbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronuntiaverit ‘non probasti’, pepercit ei: sin autem pronuntiavit ‘calumniatus es’, condemnavit eum. Et quamvis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur: nam, ut Papinianus respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis, poenae vero persecutio non eius voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur. Quaeri possit, si ita fuerit interlocutus: ‘Lucius Titius temere accusasse videtur’, an calumniatorem pronuntiasse videatur. Et Papinianus temeritatem facilitatis veniam continere et inconsultum calorem calumniae vitio carere et ob id hunc nullam poenam subire oportere”¹².

La sanzione prevista a carico del reo è piuttosto severa e non la si trova enunciata nel testo marciano appena esaminato, in cui, invece, ci si limita a richiamare la legge che la prevederebbe, la *lex Remmia*: “*Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur*” (Dig. 48. 16. 1. 2)¹³. La si legge, invece, in altre *sedes* della compilazione giustiniana, in Cod. 9. 2. 17 come anche in Cod. 9. 46. 10, secondo una formula che andrà progressivamente assumendo nel corso del medioevo la

¹¹ Dig. 48. 16. 1. 3.

¹² Dig. 48. 16. 1. 4-5.

¹³ Sulla *lex Remmia de calumniatoribus*, la norma principale sul *crimen calumniae* in età repubblicana, cfr. CAMIÑAS, J.G., *La lex Remmia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela 1984 (Monografias de la Universidad de Santiago de Compostela, 95); ID., «Le *crimen calumniae* dans la *lex Remmia de calumniatoribus*», in *Revue internationale des Droits de l’antiquité* 37 (1990) pp. 117-133.

connotazione di un vero e proprio brocardo, ovvero: “*calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii*”¹⁴. Il calunniatore, quindi, ai sensi del principio della *similitudo supplicii*, altrimenti detto pena del taglione, si vedrà inflitta la stessa misura punitiva prevista dall’ordinamento a carico del reato falsamente apposto all’accusato, nonché la pena ulteriore dell’infamia. A quest’ultima faranno poi seguito tutte una serie di limitazioni alla capacità processuale, tra cui l’incapacità ad esercitare proprio il diritto d’accusa (*ius accusandi*) e il *postulare pro aliis*.

Questa in estrema sintesi la parte più significativa della disciplina prevista a carico della calunnia che emerge dai testi del *Corpus iuris civilis*. Le principali questioni che interesseranno tra XII e XIII secolo i maestri della Scuola della Glossa, *in primis* quella civilistica, avranno ad oggetto la determinazione del concetto legale del reato, cui seguirà l’enunciazione di due differenti tipologie di calunnia: quella ‘evidente’ e quella ‘presunta’, le caratteristiche del procedimento necessario per la sua repressione e, infine, l’operatività del regime sanzionatorio in rapporto alla *divisio criminum*, ovvero alla differenziazione tra *crimina in ordinaria et extraordinaria*. I *crimina ordinaria* sono quelli per i quali la sanzione risulta stabilita esattamente dalla legge, mentre gli *extraordinaria* sono quelli per i quali l’entità della pena, in assenza di una previsione di legge, viene lasciata all’*arbitrium* del magistrato¹⁵.

¹⁴ Cfr. Cod. 9. 2. 17pr.: “...*Sed quisquis ille est qui crimen intendit, in iudicium veniat, nomen rei indicet, vinculum inscriptionis adripiat, custodiae similitudinem habita tamen dignitatis aestimatione patiatur nec impunitam fore noverit licentiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii*”; nonché Cod. 9. 46. 10: “*Quisquis crimen intendit, non impunitam fore noverit licentiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii*”. Sulla sanzione del taglione per il *crimen calumniae* in diritto romano, di recente, cfr. CENTOLA, D.A., «La poena reciproci», in *Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di DE GIOVANNI, L., Napoli 2012, pp. 105-119.

¹⁵ Sulla *divisio criminum* sulla distinzione tra *crimina ordinaria et extraordinaria* nella dottrina medievale cfr. SCHNAPPER, B., *Les peines arbitraires du XIII^e au XVIII^e siècle (doctrines savantes et usages français)*, Paris 1974, pp. 22-24; MAYALI, L., «The Concept of Discretionary Punishment in Medieval Jurisprudence», in *Studia in Honorem Eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler*, a cura di R.I. CARD. CASTILLO LARA, Roma 1992 (Pontificia Studiorum Universitas Salesiana. Facultas Iuris Canonici. Studia et Textus Historiae Iuris Canonici, 7), pp. 299-315; GOURON, A., «L’apport des juristes français à l’essor du droit pénal savant», in *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts. Bestandsaufnahme eines europäischen Forschungsproblems*, hrsg. von WILLOWEIT, D., Köln-Weimar-Wien 1999 (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Simposien

Su queste stesse tematiche si cimenteranno a vario titolo anche i glossatori della canonistica, ovviamente oltre a quelle di loro esclusiva pertinenza in quanto proprie dello *ius canonicum*: ciò perché tutta la parte iniziale del frammento marciano di Dig. 48. 16. 1, si trova inserita nel *dictum* conclusivo di una *quaestio* del *Decretum* di Graziano¹⁶, il *dictum post c. 8* della C. II q. 3¹⁷. Una *quaestio*

und Synthesen, 1), pp. 345-347, 350-353, rist. con *addenda et corrigenda*, in *Pionniers du droit occidental au Moyen Âge*, Aldershot-Burlington 2006 (Collected Studies Series, CS865), sub XVI.

¹⁶ La bibliografia su Graziano e il *Decretum* è piuttosto corposa, anche in considerazione dell'ampio dibattito sviluppatosi negli ultimi anni sulla formazione dell'opera e sulla biografia del maestro; ci si limiterà, perciò, a richiamare alcuni recenti contributi cui si rimanda per ulteriore bibliografia: ROUMY, F., «Gratian», in *Dictionnaire des grandes oeuvres juridiques*, publié sous la direction de CAYLA, O., HALPÉRIN, J.-L., Paris 2008, pp. 212-216; LANDAU, P., «Gratian and the *Decretum Gratiani*», in *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, ed. by HARTMANN, W., PENNINGTON, K., Washington DC 2008, pp. 22-54, nonché *ad indicem*; MINNUCCI, G., «Graziano», in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice. Diritto*, a cura di CAPPELLINI, P., COSTA, P., FIORAVANTI, M., SORDI, B., Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, Roma 2012, pp. 74-77; CONDORELLI, O., «Graziano», in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da BIROCCHI, I., CORTESE, E., MATTONE, A., MILETTI, M.N., Bologna 2013 (d'ora in poi DBGI), pp. 1058-1061; PENNINGTON, K., «La biografia di Graziano, il Padre del diritto canonico», in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 25 (2014) pp. 25-60; MURANO, G., «Dalle scuole agli Studia: il *Decretum Gratiani* tra XII e XIII secolo», in *Scriptoria e biblioteche nel basso medioevo (secoli XII-XV), Atti del LI Convegno storico internazionale (Todi, 12-15 ottobre 2014)*, Spoleto 2015, pp. 71-107; EAD., «Graziano e il *Decretum* nel secolo XII», in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 26 (2015) pp. 61-139; FIORI, A., «Concordia discordantium canonum», in *The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing*, ed. by DAUCHY, S., MARTYN, G., MUSSON, A., PIHLAJAMÄKI, H., WIJFFELS, A., Switzerland 2016, pp. 20-21. Si vedano anche gli articoli pubblicati nel volume 31 (2014) del *Bulletin of Medieval Canon Law*.

Per notizie e indicazioni bibliografiche su Graziano e il *Decretum*, nonché sulle opere della canonistica e sui suoi autori nel periodo compreso tra il 1140 e il 1298, si può consultare anche PENNINGTON, K., *Medieval and Early Modern Jurists: A Bio-Bibliographical Listing*, al link: <http://legalhistorysources.com/biobibl.htm>.

¹⁷ Si veda il testo del *dictum post c. 8* C. II q. 3 (= Dig. 48. 16. 1. 1-5) del Decreto (ed. a cura di FRIEDBERG, A., *Corpus iuris canonici*, I, Lipsiae 1879, rist. anast. Graz 1959): “*Notandum quoque est, quod, sicut in Digest. l. XLVIII. legitur, tit. de abolit. criminum [l. I.]: „Accusatorum temeritas tribus modis detegitur. Aut enim calumpniantur, aut preuaricantur, aut tergiuersantur. Calumpniari est falsa crimina intendere; preuaricari uera crimina abscondere; tergiuersari in uniuersum ab accusatione desistere. § 1. Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumpniari uidetur. Nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui, reo absoluto, de accusatoris incipit consilio querere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem reperit, absoluit eum: si uero in euidenti calumpnia eum deprehenderit, legitimam penam ei inrogat. Quorum alterutrum ipsis uerbis pronunciationis manifestatur. Nam si quidem ita pronunciauerit: „Non probasti.“ pepercit ei: sin autem pronunciauerit: „Calumpniatus es,“ condempnauit eum. Et quamuis nichil de pena subiecerit, tamen legis potestas aduersus eum exercebitur. Nam facti quidem questio in arbitrio est iudicantis: penae uero persecutio non eius uoluntati mandatur, sed legis auctoritati reseruatur.“ Si autem interloquendo dixerit: Titius temere accusasse uidetur, non*

composta da fonti di derivazione ecclesiastica e secolare, allegate unitariamente per rispondere ad un ben preciso quesito e cioè in qual modo debbano essere puniti coloro che “*in accusatione uel testificatione defecerint*”. Tra i vari aspetti che, quindi, possono essere indagati in relazione alla disciplina del reato in oggetto, quelli sui quali andrà a concentrarsi la nostra attenzione sono esclusivamente di carattere processuale e, più nello specifico, quelli riguardanti il giudizio *calumniae causa*.

2. IUDICIUM CALUMNIAE CAUSA: CONFIGURAZIONE DEL TEMA D’INDAGINE.

La *condicio iuris* necessaria ed essenziale a che la falsa accusa possa essere in concreto punita come *crimen calumniae* è la presentazione dell’atto d’accusa (*accusatio*), redatto nel rispetto di tutte le formalità che ancora nel Decreto graziano sono quelle richieste e previste dal rito accusatorio¹⁸. Oltre a presentare l’atto d’accusa per iscritto nella veste del *libellum accusationis*, l’accusatore deve anche consegnarsi nelle mani dell’autorità giudiziaria (“*missio in custodia*”), al fine di consentire in caso di calunnia l’applicazione a suo carico della pena della *similitudo supplicii*¹⁹. La formulazione dell’accusa “*regulariter et cum libello inscriptionis*” costituisce, quindi, un onere necessario in vista della pronuncia giudiziale e sottopone chi agisce ad un rischio procedurale (*periculum calumniae*): tutto ciò

calumpniatorem pronunciauit. Temeritas enim facilitatis ueniam continet, et inconsultus calor calumpniae uicio caret, et ob hoc nullam penam huic irrogari oportet”.

¹⁸ Nel Decreto di Graziano le regole necessarie per l’instaurazione del giudizio sono indicate nella C. II q. 8, dove nel *dictum post* c. 5 II.pars si riporta anche il testo di Dig. 48. 2. 3 per illustrare la formula che si deve osservare nella redazione dell’atto o libello d’accusa. Per quanto riguarda la ricezione nel *Decretum* e, più in generale, nell’ordinamento canonico di principi del diritto romano materiale e processuale cfr. FALCHI, G.L., *Fragmenta iuris romani canonici. Introduzione allo studio della recezione del diritto romano nelle fonti del diritto canonico altomedievale*, Roma 1998 (Studia et Documenta. Sectio Iuris Romani et Historiae Iuris, 3), *ad indicem*. Sulla procedura e i poteri del giudice sempre nel Decreto cfr. GAUDEMET, J., *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Torino 1998 (trad. it. RUZZON, A., VANZETTO, T.), pp. 591-596. Sui contenuti formali dei libelli accusatori si veda anche GOURON, A., «Modèles de libelles accusatoires en pays alémanique (Zurich, 1147) et en Provence (Nîmes ou Avignon, 1147/1150)», in *Ins Wasser geworfen...*, cit. pp. 307-315.

¹⁹ Cfr. C. II q. 8 c. 3: “*Quisquis ille est, qui crimen intendit, in iudicium ueniat, nomen rei indicet, uinculum inscriptionis arripiat, custodiae similitudinem (habita tamen dignitatis estimatione) potiat, nec sibi nouerit licentiam mentiendi, cum calumpniantes ad uindictam poscat similitudo supplicii*” (si confronti questo testo con la fonte giustiniana di Cod. 9. 2. 17pr. trascritta *supra* n. 14).

indipendentemente dal fatto che abbia o meno prestato il giuramento *de calumnia*, e cioè di lealtà processuale²⁰.

L'adempimento dei *sollemnia* richiesti dall'ordinamento e soprattutto di quell'impegno scritto che l'accusato si assume presentando formalmente l'accusa, conferisce al giudice del processo principale la legittimazione ad agire per calunnia nei confronti del falso accusatore, secondo un procedimento che si presenta del tutto peculiare. Considerata la rilevanza che la repressione dell'illecito aveva per i sistemi di struttura accusatoria è, infatti, la stessa legislazione romanistica ad ammettere il ricorso ad un procedimento dalle particolari caratteristiche: il reato, infatti, poteva essere accertato già all'interno dello stesso *iudicium* nel quale si era presuntivamente consumato e nei termini di un procedimento di più tipica impronta inquisitoria, potendo essere instaurato e proseguito *ex officio* dal giudice e non a seguito della formale accusa presentata da un privato²¹.

Nel citato passo marcianeo di Dig. 48. 16. 1 si legge, infatti, che è lo stesso giudice chiamato a decidere dell'accusa principale che, *absoluto reo*, può indagare sulla *calumnia* dell'accusatore e si specifica chiaramente che tale facoltà è affidata al suo *arbitrium* (*arbitrium cognoscentis*), lasciando così intendere che il magistrato potrà agire in tal senso *ex officio suo*²². Tale particolarità di disciplinamento, inoltre, rileva maggiormente laddove si consideri che il *crimen calumniae* è un reato sanzionato da apposita legge, la *lex Remmia*, e ciò lo rende assimilabile ai *crimina*

²⁰ Sull'istituto processuale del giuramento di calunnia (*iusiurandum calumniae*), più tipico nelle cause civili, ma presente anche *in criminalibus*, cfr. SARTI, N., *Maximum dirimendarum causarum remedium: il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, Milano 1995; EAD., «Iuramentum de calumnia-iuramentum de astu: ermeneutica della repressione della litigiosità temeraria nella compilazione di Giustiniano e nei diritti germanici», in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, a cura di CAVINA, M., Milano 2001, pp. 257-284; CORDOPATRI, F., *L'abuso del processo, I: Presupposti storici*, Padova 2000 (Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 5), *passim* e particolarmente pp. 165-235.

²¹ Cfr. FALCHI, G.F., *Diritto penale romano. I singoli reati*, Padova 1932, p. 198.

²² Su questa fonte e sui profili processuali del giudizio di *calumnia* in diritto romano si veda specificamente CENTOLA, D.A., *Il crimen calumniae...*, cit. pp. 25-40.

publica, ovvero a quei reati generalmente perseguiti nell'ambito di un *publicum iudicium* e a seguito di *publica accusatio*²³.

Data la natura dell'illecito e i contenuti letterali della normativa giustiniana, gli interpreti si chiesero in primo luogo se questo potesse essere perseguito solo *ex officio* dal giudice nell'ambito del processo principale, o anche in forma autonoma, attraverso la presentazione di una formale *accusatio* e nel rispetto delle regole ordinarie di instaurazione dei giudizi. In merito al *iudicium calumniae*, si cercò infine di comprendere se il magistrato per far ciò avrebbe dovuto dapprima concludere la causa, emettendo la sentenza assolutoria a favore del *reus postulatus*, e solo in un secondo momento procedere nei confronti del calunniatore, e, infine, quale ruolo poteva assumere in questo contesto una qualche iniziativa esercitata dalla parte.

Questioni che emergevano anche per la necessità di conciliare il dettato della fonte marcianea del Digesto con quanto riportato in altri testi dei *libri legales*, tra cui soprattutto Cod. 9. 46. 1. In questo rescritto, infatti, si affermava che la calunnia doveva essere accertata nello stesso momento in cui si decideva dell'accusa principale, dovendo essere considerata *contra consuetudinem* qualunque richiesta tesa ad ottenere la condanna dell'accusatore presentata dopo la chiusura del suddetto processo²⁴.

Le conclusioni raggiunte sul punto dalla civilistica, a partire da Irnerio per giungere alla *Magna glossa* d'Accursio²⁵, confermarono la vigenza e applicabilità al

²³ Sono definibili come *publica* i *crimina* previsti e puniti con pena specifica dalle *leges iudiciorum publicorum*. La configurazione di *crimina publica* rileva sia riguardo la pena, non modificabile dal giudice, sia riguardo il rito. I *crimina publica* sono perseguibili a seguito di *publica accusatio* e nelle forme dell'ordinario procedimento di tipo accusatorio. Su questi *crimina* in diritto romano cfr. FALCHI, G.F., *Diritto penale romano (Dottrine generali)*, Padova 1937, pp. 94-99.

²⁴ Cfr. Cod. 9. 46. 1: "*Calumnia eo tempore coerceri solet, quo de causa praesente accusatore iudicatur. Ideoque posteaquam de causa iudicatum est, contra consuetudinem calumniam accusatoris puniri desideras*". Sui contenuti di questo rescritto in relazione al *iudicium calumniae* cfr. GIOMARO, A.M., *Per lo studio della calunnia...*, cit. pp. 524-527.

²⁵ Per notizie e indicazioni bibliografiche su Irnerio, la sua attività scientifica e il suo ruolo di 'iniziatore' nel XII secolo della Scuola giuridica detta 'della glossa' si veda, da ultimo, la voce redatta da CORTESE, E., «Irnerio», in DBGI, pp. 1109-1113, ripubblicata con il titolo «Wernerius (Irnerio)», in *Autographa. I.2: Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV)*, a cura di MURANO, G., Imola 2016, pp. 3-7, con un'appendice su 'I documenti' di MURANO, G., a p. 8; nonché PADOVANI, A., «Alle origini

reato del procedimento *ex officio*, in virtù del quale la falsa accusa poteva essere perseguita ininterrottamente all'interno dello stesso *iudicium* nel quale si era presumibilmente consumata e *per officium iudicis*²⁶. L'intero procedimento doveva concludersi con una sola sentenza contenente la declaratoria d'innocenza del *reus postulatus* e di seguito la pronuncia sulla *calumnia* dell'accusatore²⁷. A queste stesse conclusioni giungeranno in epoca più matura anche i primi maestri della Scuola canonistica che, invece, negli anni immediatamente successivi alla diffusione del *Decretum*, non ebbero molto da argomentare in merito, avendo a disposizione solo il testo marciano di Dig. 48. 16. 1 confluito nel *dictum post c. 8 C. II q. 3* del Decreto²⁸.

3. LE RIFLESSIONI DEI CANONISTI NELLA SECONDA METÀ DEL XII SECOLO.

Poco oltre la metà del XII secolo Stefano Tornacense riferisce una notazione di Bulgaro, suo maestro *in iure civili* a Bologna, secondo la quale l'accertamento del reato doveva svolgersi "*legitimo accusationis ordine servato*", e cioè attraverso la formulazione di una specifica *accusatio* formalizzata con l'*inscriptio* e accompagnata dalla presentazione di idonei testimoni: "*Quod debet fieri secundum*

dell'Università di Bologna: l'insegnamento di Irnerio», in *Bulletin of Medieval Canon Law* 33 (2016) pp. 13-25. Su Accursio e la sua opera cfr., di recente, MORELLI, G., «Accursio (Accorso)», in DBGI, pp. 6-9, cui si rimanda per indicazioni bibliografiche.

²⁶ Sull'*officium iudicis* nella canonistica cfr. LEFEBVRE, C., «L'*officium iudicis* d'après les canonistes du Moyen Age», in *L'Année Canonique* 3 (1953) pp. 115-124; OURLIAC, P., «L'office du juge dans le droit canonique classique», in *Mélanges offerts à Pierre Hébraud*, Toulouse 1981, pp. 627-644. In senso più ampio sull'*officium iudicis*, indagato sotto vari aspetti sia per l'epoca medievale che per la prima età moderna, si vedano MIZUNO, K., «Das *officium iudicis* und die Parteien im römisch-kanonischen Prozess des Mittelalters. Eine Betrachtung über die *clausula salutaris*», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Kan. Abt.* 97 (2011) pp. 76-111; NÖRR, K.W., *Romanisch-kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin 2012, pp. 54-57; VON MAYENBURG, D., «Die Rolle des kanonischen Rechts bei der Entwicklung des *officium iudicis* als rechtliche Handhabe in Untertanenkonflikten», in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 4: *Prozessrecht*, hrsg. von MAUSEN, Y., CONDORELLI, O., ROUMY, F., SCHMOECKEL, M., Köln-Weimar-Wien 2014, pp. 113-138.

²⁷ Sulle elaborazioni dei maestri della Scuola della glossa civilistica in tema di *iudicium calumniae* cfr. FERRERI, T., *Ricerche sul crimen calumniae nella dottrina dei glossatori. Da Irnerio ad Azzone e da Graziano a Ugucione da Pisa*, Noceto (Pr) 2010, tutto il cap. II; EAD., «Il crimen calumniae nella *Magna Glossa* accursiana con qualche nota sulla prima Età moderna», in *Historia et ius* 8 (2015) pp. 1-29, in particolare pp. 15-24.

²⁸ Sulla Scuola della Glossa canonistica cfr. QUAGLIONI, D., «Il nuovo ordinamento della Chiesa: decretisti e decretalisti», in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti...*, cit. pp. 59-66.

*Bulgarum legitimo accusationis ordine seruato, ut inscribat et testes inducat, qui calumpniatorem probat*²⁹. Nei termini, perciò, di quel vigente *ordo iudiciarius* di stampo prettamente accusatorio³⁰.

La specificazione del Tornacense è riproposta da Giovanni Faventino e dagli autori delle opere d'oltralpe nei primi anni '80 dello stesso secolo, i quali continueranno a sostenere che la verifica circa la sussistenza del crimine deve essere introdotta da un'accusa formale presentata dalla parte cui era conferito anche *l'onus probandi* (“*per inscriptionem et legitimam probationem*”)³¹.

Nell'ambito della scuola anglo-normanna, il canonista Onorio, nella sua *Summa* al Decreto conosciuta come ‘*De iure canonico tractaturus*’³², amplia, invece,

²⁹ Cfr. ms. *Burgh*. 287 Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 52va: [dictum post c. 8 C. II q. 3] ad vv. *in euidenti calumpnia*. Questo testo manca nell'edizione curata da VON SCHULTE, J.F., *Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani*, Giessen 1891 (rist. anast. Aalen 1965). Sui manoscritti che riportano la *Summa* del Tornacense, tra i quali quello qui utilizzato, cfr. KUTTNER, S., *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)*. *Prodromus corporis glossarum*, I, Città del Vaticano 1937 (Studi e Testi, 71), pp. 133-135; ID., «An Interim Checklist of Manuscripts», in *Traditio* 11 (1955) pp. 440-441; ID., «The Third Part of Stephen of Tournai's Summa», in *Traditio* 14 (1958) p. 503. Su Stefano Tornacense e la sua *Summa* al Decreto di Graziano cfr. VIEJO-XIMÉNEZ, J.M., «Esteban de Tournai», in *Juristas universales, I: Juristas antiguos*, R. DOMINGO (ed.), Madrid 2004, pp. 359-363; VULLIEZ, C., «Tournai (*Tornacensis*), alias d'Orléans, Etienne (dit) de», in *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, publié sous la direction de ARABEYRE, P., HALPÉRIN, J.-L., KRYNEN, J., Paris 2007, pp. 747-748, in entrambi i casi con indicazioni bibliografiche.

³⁰ Sui contenuti e l'origine del concetto d'*ordo iudiciarius*, soprattutto in ambito penalistico, nella canonistica dal VI a XII-XIII secolo cfr. ROUMY, F., «Les origines pénales et canoniques de l'idée moderne d'ordre judiciaire», in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 3: *Straf- und Strafprozessrecht*, hrsg. von SCHMOECKEL, M., CONDORELLI, O., ROUMY, F., Köln-Weimar-Wien 2012, pp. 313-349, con indicazioni bibliografiche in materia di *ordines iudicarij*.

³¹ Sul pensiero espresso da Stefano Tornacense e dalla canonistica bolognese e transalpina successiva fino ad Ugucione da Pisa, cfr. FERRERI, T., *Ricerche sul crimen calumniae...*, cit. pp. 119-124.

³² Sul *magister Honorius* e la *Summa 'De iure canonico tractaturus'*, risalente al periodo 1188-1190, oltre ai fondamentali: KUTTNER, S., *Repertorium der Kanonistik...*, cit. pp. 198-199; KUTTNER, S., RATHBONE, E., «Anglo-Norman Canonists of the Twelfth Century. An Introductory Study», in *Traditio* 7 (1949-1951) pp. 304-316, 344-347, rist. in *Gratian and the Schools of Law 1140-1234, sub VIII*, con le *Retractationes* alla ristampa citata; WEIGAND, R., «Bemerkungen über die Schriften und Lehren des Magister Honorius», in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law (Salamanca, 21-25 September 1976)*, ed. by KUTTNER, S., PENNINGTON, K., Città del Vaticano 1980, pp. 195-212; si vedano, più di recente, WEIGAND, R., «The Trasmontane Decretists», in *The History of Medieval Canon Law...*, cit. pp. 197-200 e *ad indicem*, con ulteriori indicazioni bibliografiche; nonché KOZUR, W., «Die Dekret- und die Quaestionensumme des *Magister Honorius* im Lehrbetrieb des 12. Jahrhunderts», in *Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law, Esztergom, 3-8 August 2008*, hrsg. von ERDÖ, P., SZUROMI, S.A., Città del Vaticano 2010, pp. 419-429.

la questione mettendola in relazione con la verifica circa la sussistenza del dolo nel comportamento del falso accusatore. Commentando il *dictum post* al c. 8 C. II q. 3, il canonista, infatti, in ordine all'accertamento del reato, specifica quanto segue: “*Quod debet fieri secundum Bulgarum ordine legitimo, ut inscribat, testes inducat qui calumpniatorem probent. Secundum alios ex presumptionibus hoc colliget iudex, puta si iustum errorem non alleget, uel allegatum non probet. Cui uidetur consonare, quod hic dicitur*”³³. Si discuteva, infatti, in dottrina della possibilità di considerare l'intento vessatorio e, di conseguenza, la commissione stessa del *crimen*, come presunto a carico dell'accusatore tutte le volte in cui l'accusa non portava alla condanna del *reus postulatus*. La durezza di questo principio era, tuttavia, mitigata dal fatto che la presunzione poteva essere vinta da prova contraria e che non operava in alcuni specifici casi previsti dalla legge, nei quali, invece, era la buona fede che doveva presumersi a favore del soggetto accusante³⁴.

La precisazione di Onorio fa comprendere che tra gli esegeti della Scuola canonistica, al pari di quanto accadeva tra quelli della civilistica, non vi era uniformità di vedute sul punto, anzi si erano sviluppati orientamenti diversi, sia riguardo alla possibilità di considerare il dolo e, quindi, il reato di calunnia come presunto a carico del falso accusatore, sia in merito alla natura del procedimento con il quale questo reato poteva essere perseguito. Nel contesto del *iudicium calumniae*

³³ Cfr. *Magistri Honorii Summa 'De iure canonico tractaturus'*, ed. LANDAU, P., KOZUR, W., II, Città del Vaticano 2010, p. 28, C. II q. 3 *dictum post* c. 8, ad vv. *Notandum-deprehenderit*.

³⁴ Su questo tema e sulle posizioni espresse dai maestri della Scuola della Glossa sia civilistica che canonistica, cfr. FERRERI, T., *Ricerche sul crimen calumniae...*, cit. tutto il cap. I; EAD., «Il crimen calumniae nella *Magna Glossa* accursiana...», cit. pp. 2-15. Sull'istituto della presunzione come mezzo di prova e sulla nascita di una teoria delle presunzioni all'interno della scuola della glossa cfr. GOURON, A., «Aux racines de la théorie des présomptions», in *Rivista internazionale di Diritto comune* 1 (1990) pp. 99-109, rist. con *addenda et corrigenda* in *Droit et coutume en France aux XII^e et XIII^e siècles*, Aldershot-Brookfield 1993 (Collected Studies Series, 422), sub VII. Sullo stesso tema di recente si veda FIORI, A., «Praesumptio violenta o iuris et de iure? Qualche annotazione sul contributo canonistico alla teoria delle presunzioni», in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 1: *Zivil- und Zivilprozessrecht*, hrsg. von CONDORELLI, O., ROUMY, F., SCHMOECKEL, M., Köln-Weimar-Wien 2009, pp. 75-106, che si sofferma sulle prime classificazioni elaborate dalla dottrina canonistica, esaminando anche quelle della civilistica; NÖRR, K.W., *Romanisch- Kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin 2012, pp. 169-173, con indicazioni bibliografiche.

l'operatività della presunzione aveva quale effetto principale quello di spostare l'onere della prova dal giudice in capo all'indagato per calunnia, alleggerendo le incombenze del primo e aggravando, invece, la posizione processuale del secondo. Onorio, quindi, si pone sulla stessa linea interpretativa maturata nella canonistica antecedente, sia bolognese che ultramontana, a seguito di quanto teorizzato da Stefano Tornacense che, come si ricorderà, aveva presso le mosse dagli insegnamenti del civilista Bulgaro.

Di tutt'altra opinione è, invece, il grande canonista Ugucione da Pisa, che nella sua *Summa Decretorum*, compilata intorno al 1188³⁵, in relazione al *iudicium calumniae causa*, così come sull'intera disciplina riguardante il *crimen*, esprime una teorica complessa ed articolata, elaborata anche in rapporto ai contenuti della legislazione giustiniana di cui era grande conoscitore. Ugucione, infatti, non solo ritiene possa operare nei confronti del falso accusatore il meccanismo presuntivo, ma cerca anche di individuare le forme e i contenuti di questo particolare procedimento. Il canonista richiama in primo luogo la posizione già emersa in dottrina secondo la quale l'accertamento del *crimen calumniae* doveva avvenire “*ordine iudiciario servato*”, ovvero con la presentazione di una formale *accusatio*, con l'onere per l'accusante di presentare in giudizio tutte le prove idonee a sostenerla.

Secondo il grande Maestro bolognese, però, l'apertura del giudizio *calumniae causa* nel contesto del processo principale e ad opera del medesimo magistrato, non necessita di alcun atto di impulso processuale, né dell'adempimento di formalità

³⁵ Su Ugucione da Pisa e la sua *Summa* al Decreto si vedano PENNINGTON, K., MÜLLER, W.P., «The Decretists», in *The History of Medieval Canon Law...*, cit. pp. 142-160 e *ad indicem*; FIORI, A., «Uguccio da Pisa», in DBGI, II, pp. 1997-1999, con indicazioni bibliografiche, cui si aggiungano VECCHI, F., «Fortuna e modernità del metodo lessicografico di Ugucione da Pisa decretista», in *La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico*, a cura di DE LEÓN, E., ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, N., Milano 2003 (Pontificia Università della Santa Croce. Monografie giuridiche, 22), pp. 513-532; CATALANO, G., «La rivalutazione nell'ultimo cinquantennio della poliedrica figura di Uguccio da Pisa», in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, II, Napoli 2001, pp. 75-93; ID., «La lectura ugucionea del Decreto di Graziano», in *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law (Catania 30 July-6 August 2000)*, ed. by BELLOMO, M., Città del Vaticano 2006, pp. 227-234. Per la consultazione della *Summa* ci si è serviti dei codici della Biblioteca Apostolica Vaticana, *Archivio S. Pietro C. 114* (= V1) e *Vat. lat. 2280* (= V2) (su questi manoscritti cfr. KUTTNER, S., *Repertorium...*, cit. p. 157).

documentali solenni, potendo essere promossa da quest'ultimo *ex officio suo*: “*ego autem dico ... quod iudex potest eum condemnare de calumpnia ex officio suo, non seruata sollempnitate iuris*”. Il giudice può procedere *ex officio* anche nella fase istruttoria, provvedendo autonomamente alla raccolta e alla valutazione degli elementi probatori: elementi che possono emergere dalle risultanze della stessa istruttoria relativa all'imputazione originaria, ma anche dalle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda (accusato e accusatore) e dai testimoni: “*...absoluto reo iudex ex motu animi sui et ex dictis ipsis accusatoris uel accusati uel testium uel aliis coniecturis debet statim diligenter inuestigare de calumpnia...*”. Una volta concluse le indagini, il giudice, com'è suo preciso dovere, deve procedere in tutta autonomia ad emettere la sentenza: “*si eum deprehenderit in calumpnia, sine sollempnitate accusatoris ex officio suo potest eum condemnare*”. Non si esclude, infine, neanche la possibilità che vi sia una qualche iniziativa di parte che, però, deve essere esercitata nel rispetto di quanto previsto nella fonte di Cod. 9. 46. 1, ovvero prima della conclusione del giudizio principale³⁶.

A questo punto Uguccione richiama la disciplina processuale prevista per la contumacia³⁷, che può essere sanzionata dal giudice *ex officio, sine alia sollempnitate*, purché si siano verificati i presupposti richiesti dalla legge. Usando

³⁶ Cfr. V1, f. 122rb; V2, ff. 113vb-114ra: [dictum post c. 8 C. II. q. 3] ad v. *legitimam*: “...Sed qualiter iudex debet eum comprehendere (iudex - comprehendere] iudex eum deprehendere debet V1) in euidenti calumpnia (calumpnia V1), dicunt quod ordine iudiciario seruato, scilicet ut inscribat et testes inducat qui calumpniam (calumpniam V1) obicit. Ego autem dico (dico om. V1) potius, quod iudex potest eum condemnare de calumpnia ex officio suo, non seruata (seruato V2) sollempnitate iuris, puta absoluto reo iudex ex motu animi sui et ex dictis ipsis (ipsius V1) accusatoris uel accusati uel testium uel aliis coniecturis debet statim diligenter inuestigare de calumpnia eius et tunc si eum deprehenderit in calumpnia (tunc - calumpnia] tunc si eum de calumpnia V1), sine sollempnitate accusatoris ex officio suo potest eum condemnare (condenare V1); ut hic innuitur alias autem scilicet si quis aliquem uelit inpetere de calumpnia quandoque commissa, tunc ordine iuris tractabitur causa ut C. de calumpniatoribus (calumpniatoribus V1) l. i. (Cod. 9. 46. 1)”.

³⁷ Sull'istituto della contumacia, utilizzato in diritto processuale civile e penale per designare l'assenza in giudizio di una delle parti, si vedano, in generale, CAMPITELLI, A., «Premesse ad uno studio sulla contumacia nel processo intermedio», in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 59-72; EAD., *Contumacia civile. Prassi e dottrina nell'età intermedia*, Napoli 1979 (Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Bari, 54); CORTESE, E., s.v. «Contumacia (diritto intermedio)», in *Enciclopedia del diritto*, X, Milano 1962, pp. 452-458, ora in *Scritti*, a cura di BIROCCI, I., PETRONIO, U., II, Spoleto 1999 (Collectanea, 10), pp. 1227-1232.

come esempio la regolamentazione di quest'ultimo istituto, il canonista afferma la legittimità e rispondenza alle regole dell'*ordo* della procedura *ex officio* usata per la repressione della *calumnia*, venendo da queste stesse prevista, anche se come ipotesi applicabile in uno specifico caso. Tale procedimento, di conseguenza, viene considerato perfettamente ammissibile e operante accanto alle forme ordinarie di instaurazione e prosecuzione dei giudizi³⁸. Non solo. Grazie ad Ugucione fa ingresso nel dibattito condotto dalla canonistica anche la fonte di Cod. 9. 46. 1, in virtù della quale già i civilisti, parimenti impegnati sulla questione, avevano concluso per la pronuncia di colpevolezza a carico del reo di calumnia nell'ambito del processo principale.

Coerente con questa impostazione è poi l'interpretazione data dal canonista delle parole 'reo assoluto' utilizzate da Marciano in Dig. 48. 16. 1. 3, riprodotto nel *dictum post c. 8 C. II q. 3*³⁹. Questa espressione non può essere intesa in senso tecnico-processuale come riferita all'emanazione della sentenza assolutoria a favore dell'ingiustamente accusato perché, se così fosse, il giudizio introdotto dalla falsa accusa andrebbe tenuto distinto dal nuovo *iter* processuale necessario ad accertare la *calumnia*. Andava letta, invece, in senso più ampio, come riferita alla convinzione maturata dal giudice in ordine all'assoluzione del *reus postulatus*. Questi, quindi,

³⁸ Cfr. *dictum post c. 8 C. II q. 3*, ad v. *legitimam*: "Idem est de contumacia, scilicet quod si quis citatur a iudice ternis edictis et non uenerit [uenit VI], ex contumacia ab ipso iudice punietur de ipsa sine alia sollempnitate extraordinarie uel excommunicabitur si est iudex [iudex est tr. VI] ecclesiasticus, ar. xxiiii q. iii De illicita (c. 6 C. XXIV q. 3) et iiii q. V Quisquis (c. 1 C. IV q. 5); alias autem scilicet si quis inpetit aliquem de tali crimine, scilicet de contumacia, quandoque commissa, seruabitur ordo iuris, si quis ^auelit tamen inspicere subtiliter^a [^{a-a} tamen subtiliter uelit inspicere VI] etiam in primo casu seruatur ordo iuris, uidetur enim trina admonitio esse premissa, quasi de contumacia de crimine principali ut satis faciat de contumacia ut eam uitet et sic excommunicatur quis pro contumacia seruato ordine [ordo V2] iuris sicut et in aliis criminibus nota diligenter quod dicit" (V1, f. 122rb; V2, f. 114 ra).

³⁹ Cfr. V1, f. 122rb; V2, f. 114ra: [*dictum post c. 8 C. II q. 3*] ad vv. *quod reo absoluto* et cetera: "Uidetur quod iudex primo absoluat reum, et postea querat de calumpnia accusatoris, sed C. de calumpniatoribus (calumpniatoribus VI) l. i (Cod. 9. 46. 1) contra. Ibi enim dicitur quod postquam iudicatum est non debet iudex de calumpnia (calumpnia VI) cognoscere sed intelligitur ex interuallo, sed statim absoluto reo potest, ut hic dicitur uel, quod melius est, absoluto (reo potest ut hic dicitur, uel quod melius est absoluto: repetit VI) non per sententiam, sed destinatione quia ex quo patet iudici de calumpnia proponit in animo absolvere reum, sed autem quam proferat sententiam absolutionis condemnat (condemnat VI) calumpniatorem".

poteva procedere *ex officio* nei confronti del calunniatore non appena si fosse convinto dell'innocenza dell'accusato, senza alcuna interruzione ancora in pendenza del processo principale. Nell'unica sentenza che chiudeva l'intero *iudicium* si assolveva in primo luogo il *reus postulatus* e, in subordine, ci si pronunciava sulla calunnia dell'accusatore⁴⁰.

4. LA CANONISTICA SUCCESSIVA AD UGUCCIONE DA PISA.

La vigenza della procedura *ex officio* nei confronti della calunnia non verrà messa in dubbio dalla canonistica successiva e in tal senso si può leggere quanto Bernardo da Pavia precisava nella sua *Summa Decretalium*⁴¹, trattando delle varie modalità e forme secondo le quali poteva essere formulata in via generale l'accusa. Nel Titolo I del Libro V della sua opera, intitolato per l'appunto 'De accusationibus', il canonista ribadisce, in primo luogo, la validità del principio secondo il quale il giudice non può emettere una sentenza di condanna in assenza dell'accusatore. Tutto ciò premesso, Bernardo passa ad elencare quei casi eccezionali in cui, invece, si può procedere *sine accusatione*. Dopo il *crimen notorium*, sono indicati quelli che emergono pubblicamente nel corso di un giudizio ("*quae in iudicio publicantur*"): si tratta dei reati previsti nel *dictum post c. 8 C. II q. 3* del Decreto, tra i quali spicca la calunnia⁴². La perseguibilità di quest'ultimo crimine nell'ambito dello stesso

⁴⁰ Più in dettaglio sul pensiero espresso da Ugucione da Pisa sull'argomento cfr. FERRERI, T., *Ricerche sul crimen calumniae...*, cit. pp. 125-130.

⁴¹ Su Bernardo da Pavia e la sua *Summa Decretalium*, composta presumibilmente tra il 1191-1192 e il 1198, si vedano PENNINGTON, K., «The Decretalists 1190 to 1234», in *The History of Medieval Canon Law...*, cit. pp. 211-215 e *ad indicem*; FIORI, A., «Bernardo da Pavia», in DBGI, I, pp. 231-232, con indicazioni bibliografiche. Per la bibliografia più risalente cfr. LIOTTA, F., «Bernardo da Pavia», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967, pp. 283-284.

⁴² *Bernardi Papiensis Faventini Episcopi Summa Decretalium*, ed. LASPEYRES, E.A.TH., Regensburg 1860 (rist. anast. Graz 1956), pp. 200-201: "§ 5. *Sequitur, an sine accusatione possit aliquis condemnari, et quidem iudicis non est, sine accusatore damnare ... Ceterum ubi crimen est notorium, non indiget accusatione ...; preterea quae in iudicio publicantur, non requirunt accusationem, ut Dig. De adulter. L. 2 § Si in publico (§ 5) et ar. C. II qu. 3 § Notandum (Grat. dict. ad c. 8) et q. 3 Qui non probaverit (c. 3) et Cod. de testibus Nullum (L. 14) et Dig. De suspectis tutor. Tutor (L. 3) § I*". Su questo passo della *Summa Decretalium* di Bernardo da Pavia e, più in generale, sul fatto che il procedimento inquisitorio fosse già di fatto applicato anche prima della ufficiale introduzione del rito inquisitorio cfr. KÉRY, L., «Inquisitio - denunciatio - exceptio: Möglichkeiten der Verfahrenseinleitung im Dekretalenrecht», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung* 87 (2001) pp. 226-268, in particolare pp. 227 ss., 236-237.

giudizio introdotto dall'accusa rivelatasi falsa viene pertanto ritenuta dal Papiense come un'ipotesi speciale nella quale può trovare applicazione il procedimento *ex officio*, ancorché tutto ciò sia previsto all'interno del più generale schema processuale di tipo accusatorio, che attribuisce all'*accusatio* e alla figura dell'accusatore un ruolo fondamentale.

Su questa stessa linea si pone anche Alano anglico, maestro della Scuola di Bologna e autore dell'apparato 'Ius naturale' al Decreto, di cui sono note due diverse redazioni⁴³. Nella prima, il canonista si limita a ripetere le conclusioni già raggiunte da Ugucione, ovvero che la calunnia potrà essere perseguita *ex officio* dal giudice del processo principale, solo se si agisce nel contesto del medesimo procedimento⁴⁴. Nella sua versione più matura, invece, il canonista precisa che il giudice che agisce *ex officio suo* nell'ambito dello stesso giudizio principale opera *extra ordinem*: tutto ciò perché secondo l'autore la calunnia può anche essere perseguita autonomamente con la redazione di uno specifico atto d'accusa, che si potrà presentare sia innanzi allo stesso giudice del processo principale, che presso un altro magistrato:

“iudicis destinatione ut preteritum prefato apud statium culpatum relegat iter, tunc enim calumpniator cohercetur uel absoluitur cum de causa iudicatur, non post sententiam de crimine latam, C. de calumpniatoribus l. i (Cod. 9. 46. 1) sed hoc ubi qui ex officio suo, extra ordinem calumpniatorem puniet, si enim per accusationem de calumpnia sollempniter institutam puniri debeat ex

⁴³ Per notizie e indicazioni bibliografiche su Alano Anglico e il suo apparato 'Ius naturale' nelle sue due diverse redazioni, la prima composta intorno al 1192 e la seconda negli anni tra il 1202 e il 1205, si vedano, in primo luogo, KUTTNER, S., *Repertorium...*, cit. pp. 67-75; ID., «Bernardus Compostellanus Antiquus. A Study in the Glossators of the Canon Law», in *Traditio* 1 (1943) p. 289, rist. in *Gratian and the Schools of Law...*, cit. sub VII, con le *Retractationes* alla ristampa citata; KUTTNER, S., RATHBONE, E., «Anglo-Norman Canonists...», cit. pp. 284, 317, 339; FRAHER, R.M., «Alanus Anglicus and the *Summa* 'Induent sancti'», in *Bullettin of Medieval Canon Law* 6 (1976) pp. 47-54; nonché, più di recente, nel volume *The History of Medieval Canon Law...*, cit. WEIGAND, R., «The Development of the Glossa ordinaria to Gratian's Decretum», pp. 79-80, e PENNINGTON, K., «The Decretalists 1190 to 1234», pp. 219-221 e *ad indicem*. Per la prima redazione dell'apparato *Ius naturale* è stato usato il ms. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 3909; mentre per la seconda il ms. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 15393 (su questi codici cfr. KUTTNER, S., *Repertorium...*, cit. p. 67).

⁴⁴ Cfr. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 3909, f. 22rb: [*dictum post c. 8 C. II q. 3*] ad v. *absoluto*: “*iudicis destinatione uel absoluto idest absoluendo ut sit preteritum pro futuro ut apud stacium culpatum relegat iter, tunc enim calumpniator cohercetur, cum de causa iudicatur, non postea ut C. de calumpniatoribus l. i (Cod. 9. 46. 1) absoluit idest non notat de calumpnia*”.

*intervallo, hoc potest fieri apud eundem et etiam apud alium iudicem, ut C. de aduo<cat>is di<uersor>um iu<diciorum> l. i (Cod. 2. 7. 1)*⁴⁵.

Secondo il canonista, perciò, l'illecito di *calumnia* può essere perseguito anche dopo la chiusura del processo principale, *ex interuallo*, e secondo le più generali regole di svolgimento dei giudizi, che richiedono anche l'assunzione da parte dell'accusante dei rischi connessi alla mancata prova dell'accusa. Anzi, in questo caso, così come si legge nella fonte di Cod. 2. 7. 1, richiamata dall'autore e attinente all'accusa di prevaricazione condotta nei confronti del difensore infedele, si andrà nuovamente a discutere anche della fondatezza dell'accusa originaria⁴⁶.

Nelle opere a carattere processuale di Tancredi, la *Summula de criminibus* e l'*Ordo iudiciarius* (1216 ca.)⁴⁷, il tema dell'*accusatio* - cui è formalmente connessa la perseguibilità del *crimen calumniae* - quale modo legittimo di iniziare un processo penale, viene trattato insieme ad altre forme processuali, tra le quali spicca l'*inquisitio* ("*in modum denunciationis, inquisitionis, exceptionis et accusationis*")⁴⁸.

⁴⁵ Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 15393, f. 94rb, dictum post c. 8 C. II q. 3, ad v. *absoluto*.

⁴⁶ Cod. 2. 7. 1: "*Si patronum causae praevaricatum putas et impleveris accusationem, non deerit adversus eum pro temeritate commissi sententia, atque ita de principali causa denuo quaeretur. Quod si non docueris praevaricatum, et calumnia notaberis et rebus iudicatis, a quibus non est provocatum, stabitur*".

⁴⁷ Su Tancredi e le sue opere si vedano per notizie e indicazioni bibliografiche HAERING, S., «Tankred von Bologna», in *Lexikon für Theologie und Kirche*, IX, Freiburg-Basel-Rom-Wien 2000, col. 1252; PENNINGTON, K., «The Decretalists 1190 to 1234...», cit. in *The History of Medieval Canon Law...*, cit. pp. 237-239 e *ad indicem*; BETTETINI, A., «Tancredi da Bologna», in *DBGI*, II, pp. 1930-1931, con indicazioni bibliografiche. Sull'*Ordo iudiciarius*, composto tra il 1214 e il 1216, edito a cura di Bergmann (cfr. TANCREDI BONONIENSIS *Ordo iudiciarius* in Pillii, Tancredi, Gratiae, Libri de iudiciorum ordine, ed. BERGMANN, F., Gottingae 1842, rist. anast. Aalen 1965), si veda anche FOWLER-MAGERL, L., *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung*, Frankfurt am Main 1984, pp. 129-130. La *Summula de criminibus*, composta tra il 1210 e il 1215, si legge nell'edizione di FRAHER, R., «Tancred's 'Summula de criminibus': A new text and a key to the *Ordo iudiciarius*», in *Bulletin of Medieval Canon Law* 9 (1979) pp. 23-35.

⁴⁸ Nella *Summula de criminibus* si afferma, infatti: "*Ad quod nota quod quattuor modis agitur de crimine, ita quod de notorio taceatur, in modum denunciationis, inquisitionis, exceptionis et accusationis, sicut expresse legitur extra. de accusat. Super hiis (X, 5.1.16=Comp. III, 5.1.3), et extra. de simonia. Licet Heli (X, 5.3.31=Comp. III, 5.2.3)*" (ed. FRAHER, «Tancred's 'Summula de criminibus'...», cit. p. 29 ll. 5-9). Lo stesso si legge nell'*Ordo iudiciarius*: "*Quattuor modis de criminibus agi potest, ut etiam de notoriis taceatur: in modum denuntiationis, inquisitionis, exceptionis et accusationis, sicut expresse legitur X. 3 de accusat. 5,1 c. super his. 3. (X, 5.1.16=Comp. III, 5.1.3) et X. 3. de simon. 5,2. c. licet Heli (X, 5.3.31=Comp. III, 5.2.3)*" (TANCREDI BONONIENSIS *Ordo iudiciarius* ed. BERGMANN cit., pp. 150-151, Tit. *De criminibus, et qualiter contra criminosos agatur*, § 1).

Nelle cause introdotte *in modum accusationis*, la redazione del libello d'accusa (*inscriptio*) deve avere precise caratteristiche ed è irrinunciabile, se non in casi eccezionali, quali ad esempio il *crimen calumniae*. Ne consegue che l'accusatore rischia di subire la pena del taglione in caso di accusa calunniosa⁴⁹. Ciò in virtù di quanto emerge, tra le varie fonti citate, anche dalla decretale *Licet Heli* di Innocenzo III (X 5. 3. 31 = *Comp. III* 5. 2. 3), nella quale si legge:

“...*Contra quos, ut de notoriis excessibus taceatur, etsi tribus modis procedi possit, per accusationem videlicet, denunciationem et inquisitionem ipsorum: ut tamen in omnibus diligens adhibeatur cautela, sicut accusationem legitima praecedere debet inscriptio, sic et denunciationem caritativa correctio, et inquisitionem clamosa debet insinuatio praevenire...*”⁵⁰.

Questa decretale, risalente al 1199, fa parte di quei provvedimenti assunti dal Pontefice con cui venne ufficialmente introdotto il modello inquisitorio nel processo penale canonico: altre sono, ad esempio, la *Qualiter et quando* del 1206 (X 5. 1. 17 = *Comp. III* 5. 1. 4), e la *Inquisitionis negotium* del 1212 (X 5. 1. 21 = *Comp. IV* 5. 1. 2). Nel 1215 il IV Concilio Lateranense confermò la *Qualiter et quando* al c. 8 (X 5. 1. 24 = *Comp. IV* 5. 1. 4), in cui si indicavano le tre procedure ecclesiastiche: *accusatio*, *inquisitio* e *denunciatio* (“...*Contra quos, ut de notoriis excessibus taceatur, etsi tribus modis possit procedi, per accusationem videlicet,*

⁴⁹ Si veda il testo della *Summula de criminibus*: “*Cum autem in modum accusationis obicitur crimen alicui, hic est inscriptio necessaria, et debet se accusator ad poenam talionis obligare, ut probatur in dicta decretali Licet Heli (Comp. III, 5.2.3=X, 5.3.31), et ii. q. viii. c. i. iii. et iii. (C. 2 q. 8 cc. 1, 3 e 4), et causa ii. q. iii. per totum (C. II q. 3 passim), extra. ii. de procur. Si matrimonii causa (Comp. II, 1.18.2), et C. qui accus. non poss. l. Qui crimen (Cod. 9. 1. 3)*” (ed. FRAHER, «Tancred's 'Summula de criminibus'...», cit. p. 31 ll. 69-73); nonché quello dell'*Ordo iudiciarius*: “*Cum autem in modum accusationis obiicitur crimen aliquod clerico vel laico, in hoc casu, quia crimi agitur, est inscriptio necessaria, et accusator se obligare tenetur ad poenam talionis, sicut legitur X. 3 de simon. 5, 2. c. licet. 3. (Comp. III, 5.2.3=X, 5.3.31) et C. 2. q. 8. c. quisquis. 3. (C. 2 q. 8 c. 3), et, si non probaverit, quod obiicit, poenam, quam intulerit, pati debet. ut C. 2. q. 3. per totum (C. II q. 3 passim)*” (TANCREDI BONONIENSIS *Ordo iudiciarius* ed. BERGMANN cit., pp. 157, Tit. *De criminibus, et qualiter contra criminosos agatur*, § 5). Sui contenuti dell'*ordo iudiciarius* elaborato da Tancredi nelle sue opere e, in particolare, sulla procedura *in modum accusationis* che richiede la redazione del *libellum inscriptionis* cui è connessa l'irrogazione della pena del taglione in caso di accusa calunniosa, cfr. PENNINGTON, K., «The Jurisprudence of Procedure», in *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, ed. by HARTMANN, W., PENNINGTON, K., Washington DC 2016, pp. 125-159, in particolare pp. 144-148.

⁵⁰ L'edizione del *Liber Extra (Decretales Gregorii IX)* è a cura di FRIEDBERG, A., *Corpus iuris canonici*, II, Lipsiae 1879, rist. anast. Graz 1959.

denunciationem et inquisitionem ipsorum...”), aggiungendo alcune nuove disposizioni.⁵¹ Ed è proprio dal combinato disposto del c. 8 con il c. 18, *Sententiam sanguinis* (X 3. 50. 9 = *Comp. IV 3. 19. 2*), che vietava agli ecclesiastici non solo di prendere parte ai riti ordalici, ma anche di tenerne conto, e il c. 38, *Quoniam contra falsam* (X 2. 19. 11 = *Comp. IV 2. 6. 3*), che imponeva la presenza di un notaio e la redazione di un processo verbale per ogni giudizio ecclesiastico, che sarebbero scaturiti, secondo quanto ormai rilevato dalla storiografia, gli effetti più significativi. L’introduzione della procedura per *inquisitionem* consentiva al giudice di procedere *ex officio*, senza alcuna formale accusa, purché il crimine fosse preceduto da una *mala fama*. Si poteva, perciò, procedere in tre modi, da distinguersi in funzione dell’atto introduttivo: a quello più tradizionale per *accusationem*, preceduto come di regola dalla formale *inscriptio*, vengono affiancati quelli per *denunciationem*, preceduta da *caritativa admonitio*, e per *inquisitionem*, preceduta da *clamorosa insinuatio*⁵².

⁵¹ Sul ruolo avuto dalla Chiesa nella formazione del processo inquisitorio, a partire dai provvedimenti assunti da Innocenzo III, cfr. TRUSEN, W., «Der Inquisitionprozeß. Seine historischen Grundlagen und frühen Formen», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung* 74 (1988) pp. 168-230 (anche in *Gelehrtes Recht im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, Goldbach 1997, pp. 81-143); KÉRY, L., «Inquisitio - denunciatio - exceptio:...», cit. pp. 226-268; FRAHER, R., «IV Lateran’s Revolution in Criminal Procedure: the Birth of Inquisitio, the End of Ordeals, and Innocent’s Vision of Ecclesiastical Politics», in *Studia in Honorem Eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler*, a cura di CARD. CASTILLO LARA, R.I., Roma 1992 (Pontificia Studiorum Universitas Salesiana. Facultas Iuris Canonici. Studia et Textus Historiae Iuris Canonici, 7), pp. 97-111; PENNINGTON, K., «Innocent III and the Ius Commune», in *Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, hrsg. von HELMHOLZ, R.H., MIKAT, P., MÜLLER, J., STOLLEIS, M., Paderborn-München-Wien-Zürich 2000 (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, NF 91), pp. 349-366. Sull’influenza esercitata dal diritto canonico e in particolare dalla decretale *Qualiter et quando* del IV concilio lateranense sulla procedura inquisitoria elaborata da Alberto Gandino nel *Tractatus de maleficiis* cfr. VALLERANI, M., «Il giudice e le sue fonti. Note su *inquisitio* e *fama* nel *Tractatus de maleficiis* di Alberto da Gandino», in *Rechtsgeschichte* 14 (2009) pp. 40-61.

⁵² Sull’argomento, a vario titolo, si veda anche AIMONE, P., «Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti», in *Apollinaris* 67 (1994) pp. 591-634; BARTLETT, R., *Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal*, Oxford 1986, pp. 82-102 e *passim*; SHOEMAKER, K.B., «Criminal Procedure in Medieval European Law», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung* 85 (1999) pp. 174-202; KELLY, H.A., «Inquisition and the Prosecution of Heresy: Misconception and Abuses», in *Church History* 58 (1989) pp. 439-451; ID., «Inquisitorial Due Process and the Status of Secret Crimes», in *Proceedings of the Eight International Congress of Medieval Canon Law (San Diego, University of California at La Jolla, 21-27 August 1988)*, ed. by CHODOROW, S., Città del Vaticano 1992 (Monumenta Iuris Canonici. Series C:

In quegli stessi anni Lorenzo Ispano nel suo apparato al *Decretum*, la *Glossa Palatina*⁵³, arricchisce il dibattito condotto intorno al *iudicium calumniae*, con la citazione di una serie di fonti giustinianee, che si leggono anche nella *Summa Codicis* del suo maestro, il civilista Azzone. Si ribadisce che la calunnia può essere perseguita dallo stesso giudice del processo principale *ex officio*, purché questi si trovi ancora in pendenza del procedimento. In quest'ultimo caso il canonista considera ammissibile anche l'intervento della parte calunniata che, però, potrà agire solo in via informale sollecitando l'intervento dell'autorità giudicante (*“hoc obtinet cum reus hoc expostulat iudicis officio”*), la sola a cui evidentemente si ritiene spetti - nei termini di un potere riconducibile ad una piena discrezionalità, resa nelle fonti con l'espressione *“arbitrium cognoscentis”* (Dig. 48. 16. 1. 3) - la decisione se procedere o meno nei confronti della falsa *accusatio*. Ecco il testo della chiosa apposta al lemma *“absoluto”* del *dictum post c. 8 C. II q. 3*:

“C. de calumpniatoribus l. i (Cod. 9. 46. 1) contra, sed hic absoluto idest absoluendo sicut et instar culpatum relegat iter, idest culpandum, dic ergo absoluto quo ad animi destitutionem sicut et seruus fugitiuus dicitur quia destinat fugere ff. de uerborum significatione Fugitiuus (Dig. 50. 16. 225), uel queret post sententiam sed tractata quia que incontinenti sunt inesse uidentur C. de pactis Petens (Cod. 2. 3. 27), hoc obtinet cum reus hoc expostulat iudicis officio uel si directe uellet eum accusare de calumpnia posset

Subsidia, 9), pp. 407-427, entrambi ristampati con *Addenda and corrigenda* in *Inquisition and Other Trial Procedures in the Medieval West*, Aldershot-Burlington 2001; BRUNDAGE, J., «Full and Partial Proof in Classical Canonical Procedure», in *The Jurist* 67 (2007) pp. 58-71. Più di recente cfr. FIORI, A., «Quasi denunciante fama: note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio», in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 3..., cit. pp. 351-367; PENNINGTON, K., «The Fourth Lateran Council, Its Legislation, and the Development of Legal Procedure», in *Texts and Contexts in Legal History: Essays in Honor of Charles Donahue*, ed. by WITTE, J.JR., MCDUGALL, S., DI ROBILANT, A., Berkeley 2016, pp. 179-198.

⁵³ La *Glossa palatina* (1210-1214) viene attribuita a Lorenzo Ispano dallo Stickler, cfr. STICKLER, A.M., «Il decretista *Laurentius Hispanus*», in *Studia Gratiana IX* (1966) pp. 461-549. Per notizie e indicazioni bibliografiche su questo autore e su quest'opera si vedano PÉREZ MARTIN, A., «Lorenzo Ispano», in *Juristas universales...*, cit. pp. 410-411; nonché nel volume *The History of Medieval Canon Law...*, cit. WEIGAND, R., «The Development of the Glossa ordinaria...», cit., pp. 81-82, PENNINGTON, K., «The Decretalists...», cit., pp. 228-230 e *ad indicem*. Per queste ricerche è stato usato il codice della Biblioteca Apostolica Vaticana, *Reg. lat. 977* (su questo ms. e sulla *Glossa palatina* cfr. KUTTNER, S., *Repertorium...*, cit. pp. 81-92).

*quandocumque et subquocumque ut C. de aduocatis diuersorum iudiciorum l. i (Cod. 2. 7. 1)*⁵⁴.

Il dettato dei testi di Dig. 48. 16. 1. 3 e Cod. 9. 46. 1 è, poi, conciliato intendendo la locuzione “*reo absoluto*” usata nel Digesto, in senso figurato e non tecnico talché l’autore della *Glossa Palatina* continua, comunque, a sostenere che la calunnia possa essere oggetto di regolare *accusatio* presentabile in qualunque momento e innanzi a qualunque giudice. Questo perché, come Lorenzo ricorda in altra sede, il reato è previsto da specifica legge (la *lex Remmia*) e, come tale, è perseguibile anche nelle forme ordinarie di instaurazione dei procedimenti e cioè *in modum accusationis*⁵⁵. La stessa teorica viene espressa da Giovanni Teutonico in una chiosa del suo *apparatus* al Decreto⁵⁶, che si ritrova con minime varianti anche nella ‘Glossa ordinaria’ di Bartolomeo da Brescia⁵⁷.

⁵⁴ Cfr. Biblioteca Apostolica Vaticana, *Reg. lat. 977*, f. 92rb, *dictum post c. 8 C. II q. 3*, ad v. *absoluto*.

⁵⁵ In tal senso si veda quanto affermato da Lorenzo Ispano sempre nel commento al *dictum post c. 8 C. II q. 3*, ad v. *incipit*: “*si reus hoc exposulat implorando iudicis officium nam si directo in libello accusationem proponere uellet posset quandocumque etiam ex interuallo ex lege Remia ff. ad Turpillianum. l. i (Dig. 48. 16. 1) arg. de aduocatis diuersorum iudiciorum l. i (Cod. 2. 7. 1)*” (Biblioteca Apostolica Vaticana, *Reg. lat. 977*, f. 92rb).

⁵⁶ Giovanni Teutonico, allievo d’Azzone, è autore del nucleo principale della ‘glossa ordinaria’ al Decreto risalente al periodo 1215-1216 ca. Su questo autore e il suo apparato si vedano per notizie e indicazioni bibliografiche, in primo luogo, KUTTNER, S. *Repertorium...*, cit. pp. 93-99; LIOTTA, F., «Giovanni Teutonico scolaro di Azzone?», in *Studia Gratiana* 29 (1998) pp. 593-604; nonché, più di recente, MÜLLER, J., «Johannes Teutonicus», in *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, hrsg. von STOLLEIS, M., München 2001, pp. 339-340; BERMEJO CASTRILLO, M.A., «Johannes Teutonicus», in *Juristas universales...*, cit. pp. 407-409; nonché nel volume *The History of Medieval Canon Law...*, cit. WEIGAND, R., «The Development of the Glossa ordinaria...», cit. pp. 82-86, PENNINGTON, K., «The Decretalists...», cit. pp. 232-237 e *ad indicem*. Per l’apparato di Giovanni Teutonico si utilizzano i codici della Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. lat. 1367* (1° strato di glosse) (V1367) e *Pal. lat. 624* (P624) (su questi codici cfr. KUTTNER, S., *Repertorium...*, cit. p. 99).

Il testo della glossa è il seguente: [*dictum post c. 8 C. II q. 3*] ad v. *absoluto*: “*idest absoluendo, ne sit contra C. de calumpnatoribus l. i (Cod. 9. 46. 1), uel dic absoluto quo ad animum ut ff. de uerbis significatione Fugitiuus (Dig. 50. 16. 225), uel dic si iudex ex officio suo uult punire calumpniantem, hoc faciat ante sententiam, ut C. de calumpnatoribus l. i (Cod. 9. 46. 1), sed aliquo accusante ipsum de calumpnia quandocumque potest uel idem iudex, uel alius, C. de aduocatis diuersorum iudiciorum l. i (Cod. 2. 7. 1). io (om. V1367)*” (Biblioteca Apostolica Vaticana, V1367, f. 87ra; P624, f. 95va). Sulla sigla “io.” come identificativa di Giovanni Teutonico cfr. WEIGAND, R., «The Development of the Glossa ordinaria...», cit. p. 96.

⁵⁷ Su Bartolomeo da Brescia, il suo aggiornamento all’apparato di Giovanni Teutonico e l’edizione della Glossa ordinaria al Decreto, oltre al fondamentale KUTTNER, S., *Repertorium...*, cit. pp. 103-115; si veda nel volume *The History of Medieval Canon Law...*, cit. WEIGAND, R., «The Development of the Glossa ordinaria...», cit. pp. 88-95 e *ad indicem*; nonché CONDORELLI, O., «Bartolomeo da

5. GOFFREDO DA TRANI E LA *SUMMA SUPER TITULIS DECRETALIUM*.

Sull'argomento si esprime ampiamente, in epoca successiva, anche Goffredo da Trani che nella sua *Summa super titulis Decretalium*, composta a Bologna nei primissimi anni '40 del XIII secolo⁵⁸, dedica ai calunniatori un'intera rubrica, la seconda del Libro V. Oltre alle varie questioni riguardanti la definizione del reato, l'operatività della presunzione e le sanzioni, si affrontano anche quelle attinenti al giudizio *calumniae causa*. In sostanza, tale *iudicium* viene a configurarsi in ambito processuale come uno speciale procedimento, che si svolge dinanzi allo stesso giudice competente per l'accusa originaria. Questi può agire in tal senso *ex officio suo* nel contesto del medesimo processo:

“... *Conuincitur quis de calumnia secundum quosdam eo ipso qui non probat quod intendit ... Sed non est ita quia non protinus calumniari videtur qui non probat quod intendit, unde eius rei inquisitio spectat ad iudicem qui reo absoluto animi destinatione, argumentum ff. de verborum significatione Fugitiuus (Dig. 50. 16. 225), quia post sententiam absolutionis hoc non liceret ut C. de calumniatoribus l. i (Cod. 9. 46. 1), de accusatoris incipit consilio querere qua mente ductus ad accusationem processit et tunc condemnabit eum vel absolvet quorum alterutrum ex forma sententiae apparet ut C. ii q. iii § notandum (C. II q. 3 dictum post c. 8), ff. eodem titulo l. i § i (Dig. 48. 16. 1. 1), potest enim esse quod accusator qui non probat iustam habuit causam veniendi ad crimen ut C. eodem titulo l. qui non probasse (Cod. 9. 46. 3). Si vero iudex de hoc non adquisierit durante adhuc primo iudicio, postea non potest ut C. eodem titulo l. i (Cod. 9. 46. 1) nisi noua contra accusatorem eundemque calumnatorem occusatio (sic!) instituat ut C. de aduocatis diuersorum iudiciorum l. i (Cod. 2. 7. 1). Vel potest in continenti reo absoluto condemnare calumnantem, prehabita tamen inquisitione quia que incontinenti fiunt inesse*

Brescia», in DBGI, I, pp. 182-183, con indicazioni bibliografiche. Nell'edizione a stampa della Glossa ordinaria si legge: [dictum post c. 8 C. II q. 3] ad v. *absoluto*: “*id est absoluendo, ne sit contra C. de Calumniatoribus l. i (Cod. 9. 46. 1). Vel // dic absoluto quo ad animum, ut ff. de uerborum significatione Fugitiuus (Dig. 50. 16. 225). Vel dic, quod si iudex ex officio suo vult punire calumnantem, hoc faciat ante sententiam absolutionis, ut C. de calumniatoribus l. i (Cod. 9. 46. 1), sed aliquo accusante ipsum de calumnia quandoque potest vel idem iudex, vel alius, C. de aduocatis diuersorum iudiciorum l. i (Cod. 2. 7. 1) et ff. ad Turpilianum in prin. (Dig. 48. 16. 1)*” (ed. Lugduni 1571, coll. 636-637).

⁵⁸ Su Goffredo da Trani e la *Summa super titulis Decretalium* notizie e indicazioni bibliografiche in TEJERO, E., «Goffredo de Trani», in *Juristas universales...*, cit. pp. 405-407; BERTRAM, M., «Goffredo da Trani», in *Dizionario Biografico degli Italiani* 57 (2001), pp. 545-549; ID., «Goffredo da Trani», in DBGI, I, pp. 1038-1039; ID., *Kanonisten und ihre Texte (1234 bis Mitte 14. Jh.): 18 Aufsätze und 14 Exkurse*, Leiden-Boston 2013, pp. 163-181 e ad indicem.

*videntur, ut de pac<tis> Petens (Cod. 2. 3. 27), ff. si cer<tum> peta<tur> l. Lecta (Dig. 12. 1. 40)*⁵⁹.

Riscontrata l'infondatezza dell'accusa promossa, il magistrato deve immediatamente procedere ad indagare sulla calunnia dell'accusante, senza interrompere in alcun modo il procedimento: "*incontinenti*", secondo una locuzione consueta nella civilistica e ormai familiare anche ai canonisti. All'esito di questo accertamento, se non risulta il dolo o se, diversamente, risulta la temerarietà (non dolosa) dell'accusa, il giudice pronuncia le parole "*non probasti*", da cui consegue che non vi sarà alcuna condanna per calunnia; se, invece, accerta la commissione del reato, deve dichiarare la colpevolezza dell'accusatore attraverso la formula: "*calumniatus es*", consentendo in tal modo l'applicazione della pena stabilita dalla legge.

L'intero giudizio si concluderà con l'emanazione di un'unica sentenza che conterrà "*in primis*" la pronuncia assolutoria del *reus postulatus* e subito dopo quella sulla calunnia dell'*accusator*. Entrambe, infatti, perfezionano il medesimo atto, ritenendosi applicabili in questo caso le norme vigenti in materia di negozi giuridici, Cod. 2. 3. 27 e Dig. 12. 1. 40, in cui si afferma che i patti aggiunti ad un contratto nell'immediatezza della stipula ne costituiscono parte integrante. Una volta chiuso questo procedimento, nei confronti dell'autore del *crimen calumniae* si potrà procedere solo *in modum accusationis*, con l'assunzione da parte dell'accusatore di tutti quegli oneri e quei rischi connessi alla presentazione formale dell'*accusatio*; oneri e rischi che non sussistono, invece, nella procedura *ex officio*. Le norme del *Corpus iuris civilis* in materia di negozi giuridici si trovano congiuntamente citate al riguardo nella *Summa Codicis* azzoniana, dimostrando ancora una volta le connessioni e influenze tra i due diversi *iura* e i loro rispettivi interpreti⁶⁰. Anche in

⁵⁹ GOTTOFREDO DA TRANI (GOFFREDUS TRANENSIS), *Summa super titulis Decretalium. Novissime cum repertorio et numeris principalium et emergentium questionum impressa*, ed. Lyon 1516 (rist. anast. Aalen 1968), f. 199 rb, p. 399, Liber V, tit. *De calumniatoribus*.

⁶⁰ Si veda in proposito l'ultima parte del titolo *De calumniatoribus* della *Summa Codicis* di Azzone: [in rubr. tit. 'De calumniatoribus' (Cod. 9.46)]: "*Punitur autem calunnia solo iudicis officio cum crimen intentatum non esse commissum in sententia declaratur, sed postea ex intervallo non potest, ut infra eodem l. i (Cod. 9. 46. 1), sed incontinenti videtur posse, ut ff. ad Turpilianum l. i §*

quest'opera, infine, la calunnia è compresa tra quei pochi casi in cui è consentita la sanzione di un reato in assenza dell'atto d'accusa: "*Item plerumque de crimine agitur, nec est necessaria libelli conceptio, sed sine accusatore ad penam proceditur ... Item in calumniatore tempore sententiae, postea non ...*"⁶¹.

6. CONCLUSIONI.

Da questi punti fermi non si discosterà neanche la scienza canonistica successiva, che, tuttavia, si troverà nella necessità di dover affrontare problematiche sempre più complesse generate dal progredire degli studi e dalla produzione normativa dei pontefici⁶². Una legislazione quest'ultima che, nello specifico caso del *crimen calumniae*, interverrà soprattutto in merito al sistema di sanzioni applicabili al reato⁶³. Senza procedere con ulteriori approfondimenti si possono formulare alcune riflessioni conclusive. L'analisi delle modalità secondo le quali andava a

Calumniatoribus (Dig. 48. 16. 1. 2) *ibi reo absoluto, nam que incontinenti fiunt videntur inesse, ut supra de pactis, Petens* (Cod. 2. 3. 27) *et ff. si cer<etur> pet<etur> l. Lecta* (Dig. 12. 1. 40), *vel absoluto quo ad animi cognitionem ar. ff. de ver<orum> sig<nificatione>, Fugitiuus* (Dig. 50. 16. 225)" (ed. Papie 1506 [rist. anast. in *Corpus Glossatorum Juris Civilis*, II, Augustae Taurinorum 1966], p. 343a). Notizie e indicazioni bibliografiche su Azzone, uno dei massimi esponenti della Scuola della Glossa civilistica, e la sua attività scientifica e didattica, si vedano, da ultimo, MAUSEN, Y., «Azone», in *Dictionnaire des grandes oeuvres juridiques...*, cit. pp. 24-28; CONTE, E., LOSCHIAVO, L., «Azzone», in *DBGI*, I, pp. 137-139.

⁶¹ Cfr. GOTTOFREDO DA TRANI (GOFFREDUS TRANENSIS), *Summa super titulis Decretalium...*, cit. f. 196va/b, p. 394: [Liber V tit. 'De accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus']: "*Debet autem accusator inscribere et se ad penam talionis obligare, idest ad talem penam qualem accusando inferri intendit, quia calumniantes ad vindictam poscit similitudo supplicii, ut ii q. ult. Quisquis* (C. II q. 8 c. 3) *et q. iii Calumniator et c. qui non probat* (C. II q. 3 cc. 2 e 3) *... Item est sciendum quod in accusationibus non semper necessaria est libelli conceptio, ut in leui crimine ... Item plerumque de crimine agitur, nec est necessaria libelli conceptio, sed sine accusatore ad penam proceditur ... Item in calumniatore tempore sententiae, postea non ut C. de calumn<iatoribus> l. i* (Cod. 9. 46. 1), *ii q. iiii* (sic!) *§ notandum* (C. II q. 3 dictum post c. 8), *ff. de bo<nis> liber<orum> l. qui cum maior § Si libertus* (Dig. 38. 2. 14. 6)".

⁶² Sulle forme di instaurazione dei giudizi, prima fra tutte l'*accusatio*, e sugli abusi che potevano essere posti in essere dagli accusatori nel contesto del processo penale, legati anche alla repressione del *crimen calumniae*, cfr. MAUSEN, Y., «Accusation et dénonciation: au sujet de l'éthique de l'action pénale», in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 3..., cit. pp. 411-426, che si sofferma sul pensiero espresso da alcuni canonisti, ma soprattutto su quello di Guglielmo Durante nel suo *Speculum Iudiciale*.

⁶³ Nel titolo del *Liber Extra* dedicato ai calunniatori si trovano infatti norme che si riferiscono principalmente al regime sanzionatorio che dovevano affrontare i calunniatori: X 5. 2. 1 = *Comp. I 5. 1. 2* (*Subdiaconus calumniose accusans diaconum, subdiaconatu privatur, et publice verberibus castigatur, et in esilium mittitur*); X 5. 2. 2 = *Comp. III 5. 1. 7* (*Denunciator, in probatione criminum deficiens, ab officio et beneficio suspenditur, donec innocentiam suam purget*).

configurarsi e ad essere perseguito il *crimen calumniae* nell'ambito della disciplina canonistica, mostra che la procedura *ex officio iudicis*, anche se utilizzata in specifiche ipotesi e pur sempre nel contesto dell'*ordo iuris* di tipo accusatorio, era nota alla canonistica già prima dell'introduzione ufficiale del rito inquisitorio. Consente, altresì, di avere un quadro più ampio e approfondito delle conoscenze possedute dagli esegeti della scienza canonistica e del livello di maturazione raggiunto dalle loro elaborazioni, in un periodo così importante per la storia del diritto processuale quale quello che vede il progressivo affermarsi dell'*inquisitio* e del processo *ex officio*, come sistema ordinario di persecuzione dei reati a discapito del più tradizionale schema accusatorio: conoscenze che la dottrina e suoi esponenti impiegavano e trasferivano anche nei contesti istituzionali, contribuendo allo sviluppo del diritto canonico attraverso la contestuale crescita della legislazione pontificia⁶⁴.

La continua e profonda influenza esercitata su questo diritto da quello romano-giustiniano e dai suoi interpreti anche nello specifico ambito qui esaminato conferma quanto è già stato autorevolmente affermato⁶⁵, e cioè che civilisti e canonisti furono tutti parimenti artefici di quell'unità della scienza che fu una delle caratteristiche principali della giurisprudenza medievale e che costituì la base del sistema giuridico dell'*utrumque ius*.

⁶⁴ Sull'influenza esercitata dalla dottrina elaborata nelle Università e nei circoli intellettuali sulla produzione normativa dei pontefici, come quella assunta da Innocenzo III e nel IV Concilio Lateranense ad esempio in merito alla fine dell'ordalia, si veda BALDWIN, J., «The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals», in *Speculum* 36 (1961) pp. 613-636. Riflessioni sul tema anche in EICHBAUER, M.H., «Medieval Inquisitorial Procedure: Procedural Rights and the Question of Due Process in the 13th Century», in *History Compass* 12/1 (2014) pp. 72-83.

⁶⁵ Cfr. LIOTTA, F., «I papi anagnini e lo sviluppo del diritto canonico classico: tratti salienti», in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di LIOTTA, F., Bologna 1999, pp. 111-112.